



COMUNE DI CESANO BOSCONI

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 06 Settembre 2018

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CESANO BOSCONI" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4.4 DI CUI AL D.LGS. 118/2011).
AGGIORNAMENTO DLB. G.C. N. 179/2016, DLB. G.C. N. 2/2018**

Il giorno 06/09/2018 alle ore 14:30 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	NEGRI ALFREDO SIMONE	S
2	RUBICHI MARA LUCIA	S
3	URSINO GIUSEPPE	S
4	ARIIS PAOLA	S
5	GATTUSO SALVATORE	S
6	MULAS VALERIA MARINELLA	S

Partecipa il Segretario Generale Anna Maria Bruno, il quale provvede alla redazione del presente verbale:

Essendo legale il numero degli intervenuti Alfredo Simone Negri dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALFREDO SIMONE NEGRI e stampato il giorno 10/09/2018 da Unghero Elena.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CESANO BOSCONO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4.4 DI CUI AL D.LGS. 118/2011).

Aggiornamento dlb. G.C. n. 179/2016, dlb. G.C. n. 2/2018

ALLEGATI

- A. GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
- B. AREA DI CONSOLIDAMENTO
- C. DIRETTIVE DA IMPARTIRE ALLE SOCIETÀ/ENTI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

☐ l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 che recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

☐ l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

☐ ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

☐ sulla base di quanto previsto dall'allegato 4/4 del DLGS 118/11 costituiscono componenti del **Gruppo Amministrazione Pubblica:**

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALFREDO SIMONE NEGRI e stampato il giorno 10/09/2018 da Unghero Elena.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio. Previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.*

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO CHE:

- ☐ in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il **bilancio consolidato**, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e quindi per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- ☐ in relazione alle tipologie sopra descritte, non sono ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica i soggetti indicati nell'apposito prospetto informativo allegato;
- ☐ gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) *Irrilevanza, quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

VISTI

- il decreto sindacale n.5 del 30 marzo 2015 con cui è stato definito ed approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014
- la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2017 ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2018 con la quale è stata effettuata l’ultima ricognizione in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 e successive modificazioni ed integrazioni;

STABILITO CHE:

- i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cesano Boscone”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono gli organismi partecipati riportati nella seguente tabella (V. ALLEGATO A):

Denominazione	Elementi relativi all'inclusione nel GAP					Inclusione perimetro	Tipologia di consolidamento	Motivazione dell'esclusione dal perimetro
	Tipologia	Partecipazioni (Diretta - Indiretta)	Soggetto che vi partecipa (solo indirette)	% di partecipazione al capitale (se occorrente)	Classificazione GAP			
CAP Holding Spa	Società	D		0,52%	Società partecipata	S	Proporzionale	
Rete Sportelli per l'Energia e l'Ambiente	Società	D		0,81%	Società partecipata	N		Società in fase avanzata di scioglimento
Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale	Ente Strumentale	D		11,70%	Ente Strumentale partecipato	S	Proporzionale	
Fondazione per leggere - Biblioteche sud-ovest di Milano	Ente Strumentale	D		proporzionale rispetto agli abitanti	Ente Strumentale partecipato	N		Irrilevante perché i valori di ricavi, patrimonio netto ed attivo sono inferiori al 10% rispetto ai dati del Rendiconto dell'Ente
Amiacque Srl	Società	I	CAP Holding Spa	100,00%	Partecipazione indiretta	N		Partecipazione indiretta in soggetto non controllato
Rocca Brivio Sforza Srl In Liquidazione	Società	I	CAP Holding Spa	51,04%	Partecipazione indiretta	N		Partecipazione indiretta in soggetto non controllato
Paviacque Scarl	Società	I	CAP Holding Spa	10,10%	Partecipazione indiretta	N		Partecipazione indiretta in soggetto non controllato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALFREDO SIMONE NEGRI e stampato il giorno 10/09/2018 da Unghero Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

occorre pertanto procedere al consolidamento dei seguenti soggetti (V. ALLEGATO B):

Denominazione	Elementi relativi all'inclusione nel GAP		Classificazione GAP	Tipologia di consolidamento
	Tipologia	% di partecipazione al capitale		
CAP Holding Spa	Società	0,52%	Società partecipata	Proporzionale
Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale	Ente Strumentale	11,70%	Ente Strumentale partecipato	Proporzionale

ATTESO CHE in ossequio alla previsione contenuta nel punto 3.2 del Principio Contabile n. 4.4 di cui al D.Lgs. 118/2011, occorre definire delle direttive e linee guida finalizzate all'acquisizione delle informazioni patrimoniali ed economiche necessarie per rendere possibile la redazione del bilancio consolidato così come meglio definito nell'ALL. 2 alla presente deliberazione ed in particolare relative a:

- ☉ **Modalità e tempi di trasmissione bilanci, informazioni e documenti**
- ☉ **Istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo (Principio punto 3.2 sub 3)**
- ☉ **Criteri di valutazione**

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000

DELIBERA

1. Di individuare il Gruppo Amministrazione Locale nell'elenco nr.1 previsto dal principio 4.4 come risulta dall'allegato A);
2. Di procedere al consolidamento dei soggetti facenti parte dell'elenco nr.2, previsto dal principio contabile 4.4, allegato alla presente sotto la lettera B);
3. Di approvare le direttive da impartire alle Società/Enti compresi nell'area di Consolidamento nel testo allegato alla presente sotto la lettera C);
4. Di attribuire agli allegati A), B) e C) la caratteristica di parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Dato atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Direttore del Settore e dal Direttore dell'Ufficio Bilancio e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione;

Quindi, con separata unanime votazione palese;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Alfredo Simone Negri

Il Segretario Generale
Anna Maria Bruno



COMUNE DI CESANO BOSCONI

PROVINCIA DI MILANO

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del DLGs 18.08.2000 n. 267

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CESANO BOSCONI" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4.4 DI CUI AL D.LGS. 118/2011).
AGGIORNAMENTO DLB. G.C. N. 179/2016, DLB. G.C. N. 2/2018

Vista la proposta alla Giunta Comunale n. 125 e la documentazione allegata ritiene la stessa proposta regolaredal punto di vista tecnico, in quanto idonea a realizzare gli obiettivi assegnati al servizio e inserita negli obiettivi generali dell'Ente.

il Direttore

BIOLATO LAURA MARIA



COMUNE DI CESANO BOSCONI

PROVINCIA DI MILANO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D Lgs 18.08.2000 n. 267

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CESANO BOSCONI" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4.4 DI CUI AL D.LGS. 118/2011).
AGGIORNAMENTO DLB. G.C. N. 179/2016, DLB. G.C. N. 2/2018

Vista la proposta alla Giunta Comunale n. 125 e la documentazione allegata ritiene la stessa proposta regolare dal punto di vista contabile, in quanto compatibile con i documenti programmatici dell'Ente.

il Direttore

CAFISO ROSARIA

Comune di Cesano Boscone (MI)**Gruppo Amministrazione Pubblica**

(elenco n. 1 di cui al punto 3.2 del principio contabile 4.4)

Anno 2017**Dati da Rendiconto dell'Ente**

Ricavi	21.424.465,33	Netto Patrimoniale	45.892.518,36	Totale attivo	68.395.004,91
--------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

Denominazione	Elementi relativi all'inclusione nel GAP					Perimetro di Consolidamento					
	Tipologia	Partecipazione (Diretta - Indiretta)	Soggetto che vi partecipa (solo indirette)	% di partecipazione al capitale (se occorrente)	Classificazione GAP	Dati di bilancio (se necessari)			Inclusione perimetro	Tipologia di consolidamento	Motivazione dell'esclusione dal perimetro
						Ricavi caratteristici	Netto patrimoniale	Totale attivo			
CAP Holding Spa	Società	D		0,52%	Società partecipata				S	Proporzionale	
Rete Sportelli per l'Energia e l'Ambiente	Società cooperativa a responsabilità limitata	D		0,81%	Società partecipata				N		Società in fase avanzata di scioglimento
Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale	Ente Strumentale	D		11,70%	Ente Strumentale partecipato				S	Proporzionale	
Fondazione per leggere - Biblioteche sud-ovest di Milano	Ente Strumentale	D		proporzionale rispetto agli abitanti	Ente Strumentale partecipato				N		Irrilevante perché i valori di ricavi, patrimonio netto ed attivo sono inferiori al 10% rispetto ai dati del Rendiconto dell'Ente
Amiacque Srl	Società	I	CAP Holding Spa	100,00%	Partecipazione indiretta				N		Partecipazione indiretta in soggetto non controllato
Rocca Brivio Sforza Srl In Liquidazione	Società	I	CAP Holding Spa	51,04%	Partecipazione indiretta				N		Partecipazione indiretta in soggetto non controllato
Paviacque Scarl	Società	I	CAP Holding Spa	10,10%	Partecipazione indiretta				N		Partecipazione indiretta in soggetto non controllato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 10/09/2018 da Unghero Elena.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Cesano Boscone (MI)

Soggetti non ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica

Anno 2017

Denominazione	Elementi relativi all'inclusione nel GAP		Motivazione dell'esclusione dal GAP
	Tipologia	% di partecipazione al capitale	
Area Sud Milano Spa	Società	10,00%	Società non totalmente pubblica
S.C.C. Servizi Cimiteriali di Cesano Boscone Srl	Società	44,91%	Società non totalmente pubblica
A.F.O.L.metropolitana est Milano	Ente non Strumentale	0,77%	Ente non Strumentale
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi	Ente Strumentale	n.d.	non rilevante per il nostro Ente rispetto al comprensorio amministrato, secondo in Italia per estensione, con una superficie complessiva di quasi 280.000 ettari che si estende su sette province (Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como e Lecco). I confini naturali sono il Ticino, l'Adda, il Lambro e il Po
Consorzio Cimep in liquidazione	Ente Strumentale	n.d.	In fase di scioglimento

Comune di Cesano Boscone (MI)

Area di Consolidamento

(elenco n. 2 di cui al punto 3.2 del principio contabile 4.4)

Anno 2017

Denominazione	Elementi relativi all'inclusione nel GAP		Classificazione GAP	Tipologia di consolidamento
	Tipologia	% di partecipazione al capitale		
CAP Holding Spa	Società	0,52%	Società partecipata	Proporzionale
Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale	Ente Strumentale	11,70%	Ente Strumentale partecipato	Proporzionale

DIRETTIVE E LINEE GUIDA FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE NECESSARIE PER RENDERE POSSIBILE LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IMPARTITE ALLE SOCIETÀ/ENTI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

In ossequio alla previsione contenuta nel punto 3.2 del Principio Contabile n. 4.4 (di seguito anche solo Principio) allegato al D.Lgs. 118/2011, questo Ente impartisce le linee guida relative all'oggetto ed espone qui di seguito.

Modalità e tempi di trasmissione bilanci, informazioni e documenti (Principio punto 3.2 sub 1 e 2)

Il Principio prevede che gli enti trasmettano i bilanci comunque non oltre il 20 luglio di ogni anno. Le società/enti comprese nel perimetro di consolidamento (tenendo presente che l'osservanza dei termini di seguito indicati è particolarmente importante per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del consolidato) dovranno trasmettere **a stretto giro e senza ulteriore indugio**:

- 1) **il Bilancio di esercizio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;**
 - a) in alternativa, il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 (per le capogruppo);
 - b) ove tali documenti non siano ancora stati approvati: il Bilancio di esercizio predisposto per l'approvazione o il pre-consuntivo;
- 2) **le informazioni integrative** dei dati contenuti nei predetti bilanci necessarie all'elaborazione del consolidato;
- 3) **le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infra-gruppo**, (crediti e debiti, ricavi e costi) espone in modo chiaro ed esaustivo (utilizzando dettagli, prospetti, partitari o quant'altro ritenuto più funzionale) **comunque classificate anche in base alle voci di credito, debito, ricavo o costo alle quali sono state imputate in bilancio**;
- 4) **le eventuali ulteriori informazioni** che questo ente riterrà necessario o opportuno richiedere anche in dipendenza della elaborazione dei dati ricevuti.

Istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo (Principio punto 3.2 sub 3)

Di seguito si riassumono le istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo.

1) Definizione e funzione del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è uniformato ai seguenti principi ed è:

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs 118/2011 e del Principio Contabile 4/4 ad esso allegato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

2) Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 10/09/2018 da Unghero Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Il principio elenca, al punto 4.2 cui si rimanda, alcuni particolari interventi di elisione ed i relativi effetti.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

La procedura di eliminazione presuppone l'equivalenza delle partite reciproche. Al fine di ridurre eventuali disallineamenti è necessario che i componenti del Gruppo si attivino, in sede di trasmissione dei dati per la redazione del consolidato, al fine di fornire i necessari dettagli e informazioni.

3) Criteri di valutazione

Nella redazione del bilancio consolidato devono essere applicati i criteri ed i principi contabili uniformi, così come previsto nel Principio tenendo presente che lo stesso prevede, al punto 6, che per quanto ivi non specificatamente previsto si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del D.Lgs 118.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare i componenti del gruppo sono invitati ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Il Principio ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

4) Adeguamenti specifici

Le società/enti compresi nel perimetro di consolidamento, in base alle peculiarità dei loro bilanci o rendiconti, dovranno adottare le iniziative necessarie affinché le informazioni occorrenti alla redazione del consolidato non ancora contenute nei loro documenti ufficiali, ve ne abbiano una sempre maggiore evidenza.